

Mod. 276-b.

# REGOLAMENTO

di

# Polizia Edilizia

del

*Comune di* BRECCIA



COMO

PREMIATA TIPOGRAFIA EDITRICE OSTINELLI  
DI BERTOLINI NANI E C.

Mod. 276-b.

# REGOLAMENTO

di

# Polizia Edilizia

del

*Comune di* BRECCIA



COMO

PREMIATA TIPOGRAFIA EDITRICE OSTINELLI  
DI BERTOLINI NANI E C.



# REGOLAMENTO



## ART. 1.

Le fabbriche ed edifizii posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità, e a quelle del pubblico decoro, nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

## ART. 2.

L'Autorità municipale invigila a questo scopo sui fabbricati esistenti e provvede nel caso d'innovazioni e costruzioni di nuovi.

## ART. 3.

A tale oggetto l'Autorità comunale è assistita da una Commissione edilizia, avente voto consultivo, composta: del Sindaco, che funziona da Presidente, dell'Ufficiale sanitario, e di .....2..... membri

eletti dal Consiglio comunale, di cui almeno 1 dovranno essere estranei al Consiglio stesso.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni.

Qualora alcuno dei membri elettivi cessasse dall'ufficio, il Consiglio comunale ne farà la surrogazione anche durante il triennio, ed il surrogato starà in carica fino al compimento del triennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario. Potrà anche valersi dell'opera del Segretario comunale.

In difetto della Commissione funzionerà per essa la Giunta comunale la quale avrà voto consultivo.

#### ART. 4.

La Commissione viene convocata dal Presidente ogni mese ed in via d'urgenza ogni qualvolta occorra, e per la validità delle deliberazioni sarà necessario l'intervento di almeno 3 membri di essa.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e motivate in apposito registro da firmarsi dai membri intervenuti alle sedute.

#### ART. 5.

La Commissione edilizia ha l'incarico di coadiuvare con pareri e proposte l'Autorità comunale

nella tutela dell'ornato pubblico, della pubblica viabilità e di simili pubblici interessi.

Sarà cura della Commissione di verificare ad istanza del Sindaco formulando le opportune proposte:

1. Se i lavori progettati vengono ad occupare parte del suolo pubblico.

2. Se la direzione delle fronti degli edifici, trattandosi di nuove costruzioni, concordi esattamente colle linee determinate nel piano regolatore di ampliamento, quando ve ne fosse.

3. Se i fabbricati da costruirsi e le variazioni proposte a quelli esistenti siano per apportare deturpamento all'aspetto dell'abitato; se nella esecuzione sia stato osservato il Regolamento, e se il disegno presentato non abbia subito modificazioni. Di ogni proposta sarà fatto apposito verbale.

4. Se fra i fabbricati esistenti ve ne fosse alcuno che per avventura, sia per vetustà o per trascurata manutenzione, presenti sfregio troppo evidente al pubblico decoro.

5. Se la numerazione civica è tenuta in modo regolare e così le iscrizioni sulle vie e piazze pubbliche e nei crocivi.

6. Se le insegne dei negozi sono conservate in modo decoroso, proponendo all'Autorità municipale i provvedimenti del caso.

7. Se l'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate prospicienti le vie o piazze pubbliche si di nuova che di vecchia costruzione sono conservati in buon stato e sono decorosi, proponendo all'uopo i provvedimenti opportuni.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ART. 6.

Chiunque intendesse di demolire una o più case per non ricostruirle, aggregarne di quelle segnate con distinti numeri comunali, od erigerne di nuove dove prima non ne esistevano, è tenuto a farne notificazione al Sindaco, affinché questi possa impartire le necessarie prescrizioni per la tutela della viabilità, e provvedere alla numerazione civica.

## ART. 7.

Nei casi di costruzione, riparazione, alzamento o modificazione qualsiasi di casa privata, nelle parti prospicienti le pubbliche vie, si dovrà rassegnare al Sindaco una denuncia accompagnata da regolare disegno dimostrante le opere da eseguirsi, unitamente ai dettagli delle cornici e delle altre parti decorative dell'edificio. Nei disegni saranno pure marcate distintamente ed in modo da non ammettere equivoco le linee delle fondamenta.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, può entro un mese dalla denuncia, indicare in quali parti il progetto debba essere modificato, onde non siano violate le prescrizioni di leggi o regolamenti, nè sia manifestamente deturpato il pubblico aspetto.

Trascorso detto termine senza osservazioni da parte del Municipio, l'interessato potrà eseguire i lavori, a meno che siano contrari a prescrizioni di leggi e regolamenti.

## ART. 8.

Nel periodo di tempo in cui si riparano, si ricostruiscono o si fabbricano case è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno qualche segnale ed avviso pei passeggeri, come pure di porre gli opportuni stabili ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lumi.

## ART. 9.

L'altezza delle nuove fabbriche prospicienti le vie pubbliche non potrà mai essere maggiore di una volta e mezza la larghezza delle vie stesse. Qualunque sia questa larghezza, potranno sempre raggiungere i metri ~~15~~ <sup>9 (nove)</sup> e non mai superare i metri 15.

## ART. 10.

Le case attualmente esistenti dovranno conformarsi al disposto del precedente articolo in caso di ricostruzione.

## ART. 11.

L'altezza delle case si misura, a cura dell'Autorità municipale, sul fronte di esse dal livello stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della fronte stessa, comprendendovi non solo il cornicione, l'attico e i parapetti, ma altresì le soffitte quando si trovino sulla linea frontale.

## ART. 12.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza della via la media delle diverse sue larghezze nel tratto sopraccennato.

## ART. 13.

Non si potranno costruire poggiuoli, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendenti sulle strade o spazi pubblici, se non che dietro regolare permesso e nei modi ed a seconda le prescrizioni stabilite. Tali sporti dovranno avere però almeno l'altezza di metri 4. — dal piano stradale, altezza la quale potrà essere ridotta sino al limite di metri 3. — sentita la Commissione, quando si trattasse di fabbriche in fregio a piazzali od ampie vie.

Le stesse prescrizioni valgono, e quindi si dichiarano attive, nel caso di ristaurò ai poggiuoli esistenti. Sono proibiti i poggiuoli e le ringhiere lungo le contrade che non raggiungono la larghezza di metri 3. —

Prima di collocare sulle facciate degli edifici prospicienti sulle vie pubbliche iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, ecc., devesi presentare il disegno ed il testo al Sindaco, il quale entro 15 giorni dalla presentazione potrà indicare in quali parti si debba modificare il disegno od il testo perchè non sia deturpato l'aspetto pubblico, nè siano usate locuzioni errate.

## ART. 14.

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie all'esterno, e non potranno essere

munite neppure di scosso sporgente quelle che non sono alte almeno metri 2 al livello sul piano della strada.

ART. 15.

Quando le griglie dei piani superiori non siano in opera a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto risolto all'ingiù, fermato nella parte superiore della griglia, il quale entri nel relativo occhiello infisso nello stipite o nel muro in modo sicuro.

ART. 16.

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare internamente, ed essere posti in opera in modo che, aperti e chiusi non presentino alcun risolto o sporto fuori della linea del muro lungo le vie pubbliche.

ART. 17.

È obbligo di ciascun proprietario di fabbricati prospicienti le vie pubbliche di eseguire e mantenere l'incanalamento delle acque pluviali, conducendole dal tetto e dai terrazzi della casa fino al canale pubblico della strada antistante ove detto canale ci sia.

## ART. 18.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata farvi apporre interinale rimedio. La stabile riparazione poi sarà da eseguirsi colla maggiore sollecitudine possibile.

## ART. 19.

I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che risultassero minaccianti rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'ufficio per frapposto ritardo, oltre le penalità del caso, osservato il procedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici, e salva, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 151 del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269.

## ART. 20.

Quando, in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, la Giunta municipale potrà

concederla in base a domanda dell'avente interesse, sotto l'osservanza però delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione, verranno a seconda dei casi precisate, e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

Le ponteggiature da impiantarsi per fabbrica od altro lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, dovranno essere costrutte in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi, ed avranno i fianchi verso questi spazi muniti di stuoie, arelle od assito, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

L'occupazione di spazio comunale per qualsiasi esigenza di fabbrica verrà accordata dalla Giunta dietro il pagamento della competente tassa a seconda dei vari casi.

#### ART. 21.

Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra, il progetto.

Il Sindaco udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

## ART. 22.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetti scoperti.

## ART. 23.

I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 218 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, previa l'osservanza del procedimento stabilito dagli articoli 219 e seguenti della legge stessa. Il Sindaco potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dagli articoli 151 e seguenti della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ART. 24.

Un incaricato municipale - oltre il personale di sorveglianza a ciò delegato - constaterà se nella esecuzione delle opere si osservino le disposizioni di legge e del presente Regolamento, vigilando perché tutte le disposizioni qui contenute siano osservate.

## ART. 25.

Col presente Regolamento restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente deliberate in materia edilizia.



Predisposto il presente Regolamento dalla Giunta municipale il 27 GEN 1915 19.....

**La Giunta Municipale**

*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....



IL SEGRETARIO

*[Signature]*  
.....

N. 151

Il presente Regolamento per la Polizia Edilizia venne approvato dal Consiglio comunale nell'adunanza ..... ordinaria del 28 FEB 1915 19.....

BRECCIA , li 17 MAR 1915

IL SINDACO

*[Signature]*  
.....

Il Segretario

*[Signature]*  
.....



*Del Comune*

16

N. 9010.2 Div. 2<sup>a</sup>

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 21 Aprile 1915

Corno, li 26 Aprile 1915

Il Prefetto Presidente



*[Handwritten signature]*

Da me sottoscritto si dichiara che copia del sopraesteso Regolamento venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal giorno ..... al giorno ..... a termine dell'art. 129 del Regolamento per l'applicazione della Legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Dall'Ufficio Municipale, li .....

IL SEGRETARIO

NUM. 90 9010.2

VISTO DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICITÀ

ROMA 27 maggio 1915

IL MINISTRO  
*[Handwritten signature]*